

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni unite, 13 maggio 1972, n. 1440.

Per la loro natura di eccezione al dettato dell'articolo 51 della Costituzione, le norme in materia di ineleggibilità sono soggette alla "stretta interpretazione" e non possono essere interpretate né in via estensiva né analogica.

Omissis.

10. Passando alle questioni relative all'eleggibilità dei vari consiglieri comunali eletti, la cui posizione è stata ritenuta compatibile con l'elettorato passivo da parte della Corte d'appello di Napoli ed ora è contestata dai ricorrenti principali, devono le Sezioni Unite richiamare un principio fondamentale in materia risultante da tutta la propria ampia giurisprudenza (si veda specificamente la sent. 7 dicembre 1967, n. 2902) e che ha ricevuto recente ed autorevole conferma da parte della Corte costituzionale (sent. 26 marzo 1969).

Il principio, a cui ha fatto riferimento pure l'impugnata sentenza per i casi di, è quello che, essendo l'eleggibilità la regola e l'ineleggibilità l'eccezione (art. 51 cost.) le norme relative alle cause di ineleggibilità dei candidati, posta dal legislatore come limitazione del diritto di elettorato passivo, costituendo deroga al precetto costituzionale dell'art. 51 hanno carattere eccezionale e come tali "non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati" ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Vige cioè il criterio della c.d. stretta interpretazione, che comporta la necessità della identificazione precisa delle singole cause di ineleggibilità, con esclusione di un'applicazione analogica di esse.

Omissis.

Più delicata è la questione relativa al momento in cui il candidato deve dare le dimissioni dall'ufficio per non incorrere nell'ineleggibilità.

Omissis.

Le Sezioni Unite, nel confermare la costante giurisprudenza sopra indicata circa l'operatività delle cause di ineleggibilità a consigliere comunale solo se esistenti alla data delle elezioni, rilevano che la citata sentenza della Corte costituzionale non costituisce valido ostacolo a tale conferma, né offre argomenti atti a contrastare la manifesta infondatezza delle due eccezioni, ora riportate (sulla cui rilevanza in causa non può essere sollevato dubbio).

Invero, la sentenza della Corte costituzionale va interpretata nella sua interezza senza soffermarsi unicamente sulla frase sopra riportata, staccata dalla logica del pensiero sviluppato per tutto il n. 6 della motivazione.

La Corte costituzionale, che ben conosceva la costante interpretazione giurisprudenziale sul momento dell'operatività delle cause di ineleggibilità a consigliere comunale, non ha dichiarato l'illegittimità della norma, ma ha fatto un'affermazione che, non equivalendo certo a declaratoria di illegittimità, deve essere considerata quale invito rivolto al legislatore in occasione di una sua rielaborazione di tutta la delicata materia. Tale invito è confermato dal criterio dell'ultroneità, prima ritenuto nello stesso passo della motivazione, criterio che si indirizza al legislatore, sulla base del principio categoricamente riaffermato che "per l'art. 51 costituzione l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione", per una completa rivalutazione delle ragioni ostative alla carica di consigliere comunale, ora tutte comprese sotto il profilo dell'ineleggibilità, ma da essere ovviamente riesaminate anche sotto il profilo della decadenza.

Omissis.